



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 181 del 6 dicembre 2024

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

NOVELLI e ZUCCALÀ

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL MELANOMA CUTANEO

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL MELANOMA CUTANEO"

Di iniziativa dei consiglieri:

Valerio Novelli Firmato digitalmente da: Valerio Novelli
Data: 06/12/2024 10:01:59

Adriano Zuccalà Firmato digitalmente da: Adriano Zuccalà
Data: 05/12/2024 11:58:27



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il melanoma cutaneo è una delle neoplasie maligne più aggressive, con una capacità significativa di metastatizzazione e un'elevata mortalità se non diagnosticato precocemente. Questo tumore ha origine dai melanociti, le cellule responsabili della produzione di melanina, ed è caratterizzato da un'evoluzione progressiva e da stadi clinico-istologici distinti. Esso rappresenta il secondo tumore cutaneo più comune negli uomini sotto i 50 anni e il terzo nelle donne della stessa fascia di età.

Secondo i dati di AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori) e AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), nel 2020 i casi di melanoma in Italia sono aumentati del 20% rispetto al 2019, un incremento particolarmente preoccupante nelle fasce di popolazione più giovani. Questo aumento si accompagna a una crescita costante dei decessi tra il 2011 e il 2017, rendendo evidente l'urgenza di adottare misure strutturali di prevenzione, diagnosi precoce e trattamento.

Il melanoma è una patologia multifattoriale, influenzata sia da componenti genetiche sia ambientali:

1. Fattori genetici e fenotipici:
 - fototipo cutaneo chiaro (pelle, occhi e capelli chiari, presenza di lentiggini).
 - familiarità con casi di melanoma.
2. Fattori ambientali e comportamentali:
 - esposizione prolungata o intensa ai raggi UV, responsabile di mutazioni a carico del DNA cellulare.
 - utilizzo eccessivo e inappropriato di lettini abbronzanti, pratica particolarmente diffusa sotto i 30 anni.
 - scottature solari frequenti, specie durante l'infanzia.

La prevenzione è l'arma più efficace contro il melanoma e si articola in tre livelli distinti: prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Per prevenzione primaria si intende educare la popolazione sui rischi dell'esposizione ai raggi UV e sull'importanza dell'utilizzo di protezioni solari adeguate, promuovere abitudini sicure all'aperto (come indossare indumenti protettivi e utilizzare occhiali da sole) e ridurre l'uso delle lampade abbronzanti, vietandole per i minori.

Per prevenzione secondaria si intende favorire la diagnosi precoce attraverso campagne di screening dermatologico, con l'utilizzo di strumenti avanzati come la teledermatologia e la dermatoscopia digitale.

Fondamentale in questa fase è sensibilizzare sull'autoesame della cute, utilizzando la regola dell'ABCDE, che aiuta a identificare i nei sospetti basandosi su: Asimmetria, Bordi, Colore, Dimensione ed Evoluzione. Il cambiamento della forma, dimensione o colore di un neo rappresenta un segnale d'allarme, da cui la regola molto facile da ricordare, che richiama le prime cinque lettere dell'alfabeto: ABCDE:



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



- A come Asimmetria: il neo assume una irregolarità della forma e dei contorni, così che se lo dividiamo idealmente in due metà opposte, queste risultano diverse tra loro.
- B come Bordi: questi devono essere regolari, omogenei e ben definiti rispetto alla cute circostante.
- C come Colore: le lesioni sospette non hanno un colore uniforme, ma presentano aree più chiare o più scure.
- D come dimensione: i nei benigni sono di solito di piccole dimensioni, sono quindi da approfondire quelli che superano i 6 mm di diametro.
- E come Evoluzione: l'aspetto del neo deve rimanere invariato nel tempo. Se la simmetria, i bordi, il colore e la dimensione si modificano o se il neo, inizialmente piano, cresce verticalmente è consigliabile recarsi al più presto al dermatologo.

Infine per prevenzione terziaria si intende offrire terapie sempre più personalizzate ed efficaci e garantire una presa in carico multidisciplinare per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici.

La prevenzione primaria, secondaria e terziaria sono strategie fondamentali per diminuire l'incidenza del melanoma, migliorare la diagnosi precoce, ottimizzare le cure e aumentare le probabilità di guarigione. Le strategie preventive consentono anche una riduzione dei costi sociali ed economici, in particolare per il SSN e le famiglie dei malati.

Le attività di prevenzione e cura del melanoma rappresentano una conquista della ricerca scientifica, che ha trasformato profondamente la gestione di questa patologia. La diagnosi precoce, unita alle innovazioni terapeutiche sviluppate grazie al progresso scientifico, ha cambiato la storia naturale del melanoma, migliorando significativamente le prospettive di vita dei pazienti. Gli strumenti di prevenzione e diagnosi, integrati con il nuovo paradigma dell'oncologia di precisione, dimostrano non solo di prolungare la sopravvivenza, ma anche di ridurre i costi sanitari associati alla malattia.

Tra questi strumenti, la teledermatologia si distingue per il suo potenziale di rivoluzionare l'accesso ai servizi diagnostici, favorendo un approccio più inclusivo ed efficiente. Questa tecnologia consente di inviare immagini ad alta risoluzione di lesioni cutanee a specialisti dermatologi per una valutazione remota, superando barriere geografiche e logistiche. Numerosi studi confermano che, se utilizzata con dispositivi avanzati come il dermatoscopio in epiluminescenza, la teledermatologia offre un'accuratezza diagnostica comparabile a quella di una visita in presenza. La possibilità di identificare precocemente melanomi sospetti aumenta notevolmente le probabilità di guarigione, riducendo al contempo l'ansia dei pazienti e i costi per il sistema sanitario.

Grazie alla teledermatologia, è possibile:

- ridurre i tempi di attesa per una diagnosi specialistica, dando priorità ai casi che necessitano di intervento immediato;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



- consentire una maggiore accessibilità ai servizi diagnostici nelle aree rurali o periferiche, dove la carenza di dermatologi rappresenta un ostacolo significativo;
- monitorare nel tempo l'evoluzione di lesioni cutanee sospette, archiviando le immagini per confronti futuri;
- ottimizzare l'uso delle risorse sanitarie, concentrando l'attenzione sui casi più critici e razionalizzando i percorsi di cura.

L'introduzione della teledermatologia non solo rafforza le capacità diagnostiche, ma rappresenta un passo concreto verso la digitalizzazione del sistema sanitario, contribuendo a migliorare l'efficienza e l'equità dei servizi.

In questo contesto, è fondamentale che le Istituzioni pongano un'attenzione prioritaria all'informazione e alle politiche che promuovono la prevenzione, l'accesso alle cure più avanzate e l'integrazione della teledermatologia. Tra le azioni necessarie, si evidenzia l'urgenza di:

- Ridurre sensibilmente l'incidenza dei tumori cutanei attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte a tutta la popolazione. Queste iniziative devono evidenziare i rischi derivanti dall'esposizione solare non protetta e dall'uso delle lampade abbronzanti, con un focus particolare sui giovani, tra i più vulnerabili. L'informazione deve essere pianificata a livello regionale e coinvolgere attivamente le Associazioni dei pazienti, che, oltre a intercettare i bisogni sul territorio, svolgono un ruolo essenziale nella diffusione di contenuti scientifici complessi in modo chiaro e accessibile per pazienti e caregiver. Inoltre, è cruciale la raccolta periodica di dati attraverso questionari e punti informativi, per monitorare la consapevolezza dei cittadini riguardo alla malattia e alle strategie di prevenzione, incluso l'autoesame cutaneo regolare.
- Incrementare le diagnosi precoci mediante programmi di screening mirati alle categorie più a rischio, come le persone con una predisposizione familiare al melanoma, chi presenta numerosi nei melanocitici e i lavoratori esposti costantemente ai raggi solari. L'integrazione della teledermatologia in questi programmi consente di ampliare la portata dello screening, facilitando il coinvolgimento delle farmacie e dei presidi sanitari locali come punti di raccolta delle immagini diagnostiche.

In linea con il Piano Europeo di Lotta al Cancro, che privilegia la prevenzione e la diagnosi precoce accanto all'equità nell'accesso alle cure e alla qualità della vita durante e dopo il trattamento, e con il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025, la presente proposta di legge mira ad adottare un approccio integrato per rispondere a questa importante sfida sanitaria.

La proposta si compone di nove articoli così suddivisi:

Art. 1 (Finalità)

In questo articolo viene promossa la prevenzione del melanoma cutaneo, anche con un esame in Epiluminescenza, azioni di informazione e sensibilizzazione e interventi di prevenzione primaria e secondaria.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art. 2 (Iniziativa di sensibilizzazione e di prevenzione del melanoma cutaneo)

In questo articolo sono definite le azioni per sensibilizzare la popolazione e le azioni di prevenzione del melanoma cutaneo.

Art. 3 (Campagne di screening dermatologico e autoesame)

In questo articolo si stabiliscono le azioni per l'organizzazione delle campagne di screening e le informazioni per la conoscenza dell'autoesame secondo la regola dell'ABCDE.

Art. 4 (Partecipazione delle farmacie allo screening del melanoma cutaneo)

In questo articolo si autorizzano le farmacie sia pubbliche che private in convenzione con il SSR a svolgere campagne di sensibilizzazione e di screening.

Art. 5 (Istituzione della Giornata per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo)

Questo articolo istituisce alla data del 13 maggio la giornata regionale per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo.

Art. 6 (Clausola di salvaguardia)

Nell'articolo è descritta la clausola di salvaguardia.

Art. 7 (Disposizioni finanziarie)

In questo articolo si istituisce il Fondo regionale per la prevenzione del Melanoma cutaneo per formare il personale sanitario, per effettuare le campagne informative, l'acquisto dei dispositivi diagnostici e la formazione del personale farmacista, comportando oneri a carico del bilancio regionale pari ad euro 2.000.000,00.

Art. 8 (Norme transitorie)

L'articolo individua nella Giunta regionale l'organo per definire le linee guida e le modalità operative per l'attuazione della legge.

Art. 9 (Entrata in vigore)

L'articolo stabilisce la data entro la quale entra in vigore la presente legge.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art. 1. **(Finalità)**

1. La Regione Lazio, negli ambiti dei diritti e delle finalità degli articoli 32 e 117 della Costituzione, intende promuovere la prevenzione del melanoma cutaneo in Teledermatologia, anche con un esame in Epiluminescenza, attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione della popolazione, nonché di screening specifici, con interventi di prevenzione primaria e secondaria.

2. La prevenzione primaria, intesa come l'insieme delle politiche e delle misure rivolte alla popolazione sana e/o asintomatica, è finalizzata a prevenire l'insorgenza della malattia aumentando la consapevolezza nell'individuo del suo percorso e stato di salute attraverso:

- a) corretti stili di vita;
- b) educazione alla salute;
- c) eliminazione di comportamenti a rischio;
- d) riduzione di fattori a rischio.

3. La prevenzione secondaria, intesa a individuare la malattia agli stadi iniziali, quando è più facilmente curabile, consiste in screening specifici in Teledermatologia, anche con un esame in Epiluminescenza, che distinguano benignità o malignità di una lesione in un processo di diagnosi precoce delle lesioni a rischio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art. 2.

(Iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione del melanoma cutaneo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove campagne informative di sensibilizzazione e di prevenzione del melanoma cutaneo in Teledermatologia al fine di:

- a) garantire un'adeguata informazione e formazione ai soggetti considerati più a rischio di sviluppare un melanoma cutaneo, quali minori e giovani dagli undici ai trenta anni di età, soggetti che praticano sport all'aperto e lavoratori particolarmente esposti ai raggi ultravioletti;
- b) fornire un'informazione tempestiva e corretta ai pazienti e ai loro familiari sull'importanza e sulle modalità di prevenzione del melanoma cutaneo;
- c) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di effettuare una visita dermatologica almeno una volta l'anno, magari dopo aver ricevuto un esito emesso in Teledermatologia in Epiluminescenza che evidenzia la necessità di una visita dermatologica, definendone la priorità, per evitare inutili prenotazioni presso gli ambulatori con allungamento delle liste di attesa;
- d) assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari sul melanoma cutaneo;
- e) informare sull'importanza dell'individuazione del fototipo in Teledermatologia, necessaria ai fini dell'individuazione del profilo di rischio di ciascun soggetto;
- f) informare sull'importanza dell'esame in Teledermatologia, dell'autoesame e dello screening, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art. 3.

(Campagne di screening dermatologico e autoesame)

1. Al fine di favorire la diagnosi precoce del melanoma cutaneo in Teledermatologia, anche con un esame in Epiluminescenza, la Regione organizza campagne di screening dermatologico, anche in collaborazione con le associazioni dei pazienti e le istituzioni locali, in base ai dati scientifici che evidenziano le fasce di età più a rischio a breve e lungo termine.
2. Le campagne di screening di cui al comma 1 sono organizzate mediante preventive campagne di formazione e informazione e realizzate allo scopo di permettere ai pazienti un accesso diretto al controllo dermatologico con un Dermatoscopio in Epiluminescenza per un referto emesso in Teledermatologia e alle eventuali ulteriori misure ritenute necessarie.
3. La Regione provvede, altresì, a garantire un'adeguata conoscenza delle modalità di effettuazione dell'autoesame, secondo la regola dell'ABCDE, che prevede l'utilizzo di indicatori relativi all'asimmetria, ai bordi, al colore, alle dimensioni e all'evoluzione del nevo, e il segno del cosiddetto «brutto anatroccolo», caratterizzato dalla presenza di un nevo che, per forma e colore, è diverso dagli altri.
4. Le campagne di screening e l'autoesame e l'esame in Teledermatologia in Epiluminescenza di cui al presente articolo sono promossi anche presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado, coinvolgendo gli operatori sanitari di prossimità.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art. 4

(Partecipazione delle Farmacie allo screening del Melanoma cutaneo)

1. Si autorizza e si incentiva l'impiego delle farmacie, sia pubbliche che private in convenzione con il Servizio sanitario regionale, per:

a) La diffusione di materiale informativo concernente la prevenzione del melanoma.

b) L'organizzazione di giornate di sensibilizzazione con presenza di specialisti.

c) La partecipazione attiva nei processi di screening del melanoma, fungendo da punti di riferimento territoriale di Teledermatologia attraverso l'acquisizione di immagini dermatologiche la cui refertazione avverrà da remoto presso la struttura sanitaria regionale appositamente individuata.

2. La Regione Lazio, in collaborazione con enti associativi dei farmacisti e istituti universitari, istituirà programmi formativi per il personale delle farmacie individuate tramite avviso pubblico per le finalità di cui al comma 1.

3. La Regione Lazio, mediante il Fondo Regionale per il melanoma, destinerà risorse per l'acquisizione di dispositivi diagnostici digitali e per la formazione del personale farmacista coinvolto nello screening.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art. 5
**(Istituzione della Giornata regionale per la sensibilizzazione
e la prevenzione del melanoma cutaneo)**

1. La Regione Lazio istituisce il 13 maggio di ogni anno quale Giornata regionale per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo.

2. In occasione della Giornata, di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con gli enti locali, con le aziende sanitarie, con le amministrazioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado e con il coinvolgimento delle associazioni e degli operatori di settore, organizza iniziative quali incontri, dibattiti, conferenze e visite gratuite per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo in Teledermatologia con esame in Epiluminescenza.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art.6

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, con le previsioni del piano di rientro di cui all'articolo 2, comma 88, secondo periodo, della legge 22 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Finanziaria 2010) e successive modifiche.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art. 7 (Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento della formazione del personale sanitario di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) della presente legge, delle campagne informative di cui all'art. 3, dell'acquisto di dispositivi diagnostici digitali e della formazione del personale farmacista coinvolto nello screening di cui all'art. 4, e delle iniziative per la celebrazione della Giornata di cui all'art. 5 si istituisce il "Fondo Regionale per la prevenzione del Melanoma Cutaneo".
2. La voce di spesa denominata "Fondo per la prevenzione del melanoma cutaneo" viene istituita nel programma 7 della missione 13, titolo 1, con un importo pari ad euro 2.000.000,00 per gli anni 2024-2026, a cui si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art. 8

(Norme transitorie)

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione competente, definisce le linee guida e modalità operative per la sua attuazione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art. 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.